



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-69852075

prot.dag@giustiziacer.it - segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it

Il Direttore Generale

Ufficio: 200



09.09.2015 18/11/2015 0169864

Al Sig. Presidente della Corte Suprema - la Cassazione
Roma

Al Sig. ri Presidenti delle Corte di Appello
Al Sig. il Presidente di Tribunale
Loro sedi

e p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto
sede

Al Sig. Capo dell'Ispettorato generale
Roma

Oggetto: Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Riscissione del contributo unificato in presenza di domanda riconvenzionale - Chiedimenti.

Sono pervenuti a questa Direzione Generale diversi quesiti volti ad ottenere chiarimenti in ordine all'importo del contributo unificato da riscuotete nel caso di proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo con contestazione di una riconvenzionale, tema rispetto al quale sono state riscontrate prassi disformi nei vari uffici giudiziari.

Al riguardo giova premettere:

- che, a norma dell'art. 13, comma 3, del d.P.R. 115/2002, "il contributo è ridotto alla metà per i processi civili previsti nel libro II, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il valore dell'opposizione a decreto ingiuntivo (...)"

- che, in norma del successivo art. 14, "1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di appropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. (...) 2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche



nell'ipotesi di prenotazione a debito. 3. La parte di cui al comma 1 quanto modificato ha domandato o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne expressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo sono tenute a farne expressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un importo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.

A fronte, dunque, dell'introduzione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che per prima si costituisce in giudizio (normalmente l'opponente, seppure in linea astratta non può escludersi che, nel rito ordinario civile, questa coincida con la parte opposta) è tenuta a pagare il contributo unificato, in misura tuttavia dimezzata rispetto all'importo previsto dalla legge n. 183 del 12.11.2011, scaglione di valore di riferimento, in virtù del citato art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002.

Se tuttavia la parte opposta, in seno all'atto di opposizione, non si limita a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma propone anche domanda riconvenzionale per estenderne la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro, deve trovare applicazione anche la disposizione dell'art. 14 comma 3 citato.

Orbene, al fine di fornire gli opportuni chiarimenti sulla questione in esame, si ritiene che la norma dell'art. 14, comma 3, prima parte, ex^a, nel far riferimento alla “parte di cui al comma 1” (la parte che concorreva a quella che per prima si è costituita in giudizio) e non senza riferimento alla parte che propone la domanda riconvenzionale (come disposto dalla precedente versione della norma stessa, modificata con la legge n. 183 del 12.11.2011), fa chiaramente intendere che, per l'elemento attuale (modificata con la legge n. 183 del 12.11.2011), ha discarico della assunzione della posizione di attore e di convenzione nell'ambito del processo.

Di conseguenza, con riguardo alla fattispecie tipica, per la quale sono pervenute le richieste di chiarimenti da parte degli uffici giudiziari – quella in cui l'opponente si costituisce per primo in giudizio e formula anche domanda riconvenzionale – dovrà avvenire applicazione la disposizione di cui alla prima parte del comma 3 dell'art. 14 citato.

Pertanto, la parte opposta sarà tenuta al versamento del contributo unificato di importo:

- *a) corrispondente a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante dall'applicazione dell'art. 13 comma 3 d.P.R. 115/2002, nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale non abbia comportato un aumento di valore della causa rilevante al titolo della determinazione del contributo unificato;*
- *b) corrispondente a quello dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, nel caso in cui la proposizione di questo tributo comportato tale aumento di valore. In questo caso il pagamento del contributo unificato è da intendersi in parte alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell'importo di tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 ex^a). In parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte).*

Resta fermo che anche per determinare il valore della causa rilevante per la quantificazione del contributo unificato, deve farsi riferimento a quello maggiore tra l'importo liquidato in sede moniteria e quello richiesto in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza alcuna possibilità di sommare tra di loro i due valori.



Infatti, a norma dell'art. 10, comma 2, c.p.c., solo le domande proposte nei confronti del medesimo soggetto si sommano tra di loro ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, mentre quelle in esame (domanda di ingiunzione di pagamento e domanda riconvenzionale) sono rivolte dall'una parte nei confronti dell'altra e viceversa.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari dei rispettivi distretti quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale

Marco Mancinelli

Ex Parte Creditoris